

CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE

ZONA BASSA VAL DI CECINA

Comuni di: Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Rosignano Marittimo

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

Approvato dalla Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione
Zona Bassa Val di Cecina in data 04/06/2025

- INDICE -

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Sede
- Art. 3 - Composizione
- Art. 4 - Presidenza e vicepresidenza
- Art. 5 - programmazione
- Art. 6 - Partecipazione e concertazione
- Art. 7 - Funzioni e compiti
- Art. 8 - Convocazione e ordine del giorno
- Art. 9 - Quorum e votazioni
- Art. 10 - Modalità di svolgimento dei lavori della Conferenza
- Art. 11 - Sistema di "Governance Zonale"
- Art. 12 - L'organismo di Coordinamento Zonale Educazione e Scuola
- Art. 13 - L'organismo di Coordinamento Gestionale e Pedagogico Zonale
- Art. 14 - La struttura di supporto tecnico-organizzativo
- Art. 15 - Tavoli tecnici/gruppi di lavoro
- Art. 16 - Norme di riferimento
- Art. 17 - Entrata in vigore

Art. 1

OGGETTO

1. La Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della zona Bassa Val di Cecina, di seguito Conferenza, è istituita per l'esercizio delle funzioni di cui alla L.R. del 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modificazioni, al DPGR del 30 luglio 2013, n. 41/R "Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia" e successive modificazioni, nonché in conformità dei "Criteri generali per il funzionamento delle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione" di cui alla DGR 21 giugno 2016 n.584 e alla DGR 20 marzo 2017 n. 251

2. Ai sensi dell'art. 6 ter, comma 2, della L.R. n. 32/2002, la Conferenza disciplina, con il presente regolamento il proprio funzionamento, in conformità ai criteri di cui alle ricordate DGR n.584/2016 e DGR n. 251/2017

Art. 2 SEDE

1. La Conferenza zonale ha sede presso il Comune capofila e può essere convocata in una sede diversa previo accordo tra i componenti della stessa.

Art. 3 COMPOSIZIONE

La Conferenza è composta dai Sindaci, o loro Assessori o Consiglieri delegati , dei Comuni di Rosignano Marittimo, Bibbona, Cecina, Castagneto Carducci.

Art. 4 PRESIDENZA E VICEPRESIDENZA

1. Il/la Presidente, così come da indicazioni del D.G.R. n 584/2016, coincide con il Sindaco, o suoi delegati (assessori o consiglieri) del comune capofila.

2. Il/la Vicepresidente è eletto/a in sede di Conferenza, nella prima riunione utile, con votazione dei presenti che consista nella maggioranza assoluta dei voti rappresentati così come indicato nell'art. 9.

2. Il/la Presidente, o in sua assenza il/la vice-presidente:

- rappresenta la Conferenza nei rapporti con i soggetti esterni;
- convoca, anche su richiesta formale e motivata, di almeno un terzo dei componenti – calcolati così come dettagliato all'art. 9 - le riunioni della Conferenza e ne definisce l'ordine del giorno;
- presiede i lavori preliminari utili allo svolgimento delle sedute della Conferenza;
- presiede e coordina i lavori della Conferenza;
- dà esecuzione alle determinazioni approvate dalla Conferenza;
- armonizza, con gli indirizzi generali della Conferenza, le decisioni e le azioni dei soggetti (pubblici e privati) che a vario titolo si occupano delle tematiche educative sul territorio;
- provvede alla convocazione, su proposta del Coordinatore della struttura tecnica di
- supporto, delle Conferenze di Servizio tematiche

2. Il/la Presidente ed il/la Vicepresidente restano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del comune di appartenenza

Art. 5 PROGRAMMAZIONE

2. La Conferenza recepisce gli indirizzi regionali ed elabora in accordo con i Comuni proposte di intervento così come stabilito dalla normativa statale e regionale vigente;

3. La Conferenza si dota di Organismi tecnici permanenti sia di carattere trasversale che tematico: struttura di supporto tecnico-organizzativo, organismo di coordinamento zonale educazione e scuola, organismo di coordinamento gestionale e pedagogico, di seguito dettagliati

Art. 6
PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE

1. La Conferenza orienta la propria azione anche allo sviluppo di un sistema di governance partecipato, con il coinvolgimento, nelle fasi e con le modalità possibili, di tutti i portatori di interesse nel campo dei servizi educativi e scolastici (studenti, insegnanti, personale ausiliario, famiglie, associazioni e imprese, cittadinanza in genere).
2. Le osservazioni e proposte provenienti dai portatori di interesse potranno essere prese in considerazione nell'ambito dei procedimenti della Conferenza, previa valutazione tecnica da parte degli organismi tecnici di supporto.
3. La Conferenza garantisce il confronto continuativo ed il coordinamento con le rappresentanze espressive delle istituzioni scolastiche autonome, pubbliche e paritarie, per tutto quanto concerne l'offerta locale integrata del sistema di educazione, istruzione, orientamento, formazione e lavoro, privilegiando il metodo della concertazione e cooperazione fra i soggetti dotati di autonomia e di competenze proprie.
4. Inoltre, nell'ottica della cooperazione tra i soggetti pubblici e privati che operano come entità riconosciute nel settore dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione e del lavoro, sono interlocutori privilegiati dell'attività della Conferenza:
 - le ASL;
 - le Società della Salute
 - le associazioni del privato sociale per i servizi alla prima infanzia e per l'educazione non formale per l'infanzia e l'adolescenza;
 - le agenzie formative accreditate per l'educazione degli adulti e per i progetti di offerta integrata istruzione-educazione;
 - le Associazioni sportive.;
 - le Associazioni del terzo settore;
 - le Associazioni culturali

Art. 7
FUNZIONI E COMPITI

La Conferenza, anche attraverso i suoi organismi tecnici, provvede a :

- a) definire le politiche e gli indirizzi zonali, in coerenza e raccordo agli indirizzi regionali e provinciali;
- b) programmare in maniera integrata ed unitaria gli interventi, coordinando ed armonizzando l'azione dei Comuni;
- c) promuovere la più ampia partecipazione aperta trasparente ed integrata di tutti i soggetti portatori di interesse nel settore educazione e istruzione;
- d) effettua l'analisi dei bisogni attingendo anche ai dati e alle informazioni rese disponibili dalla Regione Toscana, dall'USR, dall'Osservatorio Regionale e da altre fonti sul territorio;
- e) assicurare il funzionamento del proprio organismo di supporto tecnico- organizzativo che garantisca l'integrazione tra i vari comuni e la collegialità delle iniziative;
- f) rendere operativi i tavoli tematici con gli altri soggetti del territorio, pubblici e privati, coinvolti a vario titolo (ASL – Istituzioni Scolastiche – Associazioni – Terzo Settore)
- g) attivarsi per il consolidamento e rafforzamento del Coordinamento Gestionale e Pedagogico zonale che promuova la qualità dei servizi per la Prima Infanzia;
- h) attivarsi per il rafforzamento e il consolidamento del Coordinamento Zonale Educazione e Scuola;

i) co-progettare con le Istituzioni scolastiche e gli altri soggetti coinvolti le attività dei P.E.Z.;
j) valutare l'efficacia e l'impatto degli atti di programmazione e dei relativi progetti attuativi, anche attraverso idonei indicatori statistici elaborati dalla Regione Toscana, dall'USR, e da altre fonti sul territorio

Art. 8 CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

1. La Conferenza è convocata dal/la Presidente, o in sua assenza, dal/la Vicepresidente, anche su richiesta formale di almeno un terzo dei componenti - calcolati così come dettagliato all'art. 9 -mediante posta elettronica. Nel caso in cui il/la Presidente sia cessato o decaduto senza che sia stato provveduto alla nomina di un nuovo/a Presidente, la Conferenza è convocata dal Sindaco del Comune della zona capofila oppure dal/la Presidente del Consiglio Comunale del comune capofila.
2. L'avviso deve pervenire all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ciascuna Amministrazione Comunale e deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione.
3. L'avviso di convocazione, di norma, deve essere comunicato ai componenti la Conferenza almeno cinque giorni solari prima della data fissata per la seduta.
4. Nei casi di comprovata urgenza, la Conferenza può essere convocata a mezzo posta elettronica da inviare almeno 48 ore prima della seduta.
5. Con la convocazione è trasmesso l'ordine del giorno dei lavori, anche mediante richiamo a precedenti ordini del giorno per gli argomenti non esauriti nella seduta precedente.

Art. 9 QUORUM E VOTAZIONI

1. La Conferenza si riunisce validamente con la presenza di un numero di componenti che rappresentino la maggioranza calcolata sul totale della popolazione residente di ogni comune al 31 /12 dell'anno precedente
2. La Conferenza delibera a maggioranza dei presenti calcolata come da comma 1
3. Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese.

Art. 10 MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA CONFERENZA

1. Di norma le sedute non sono aperte al pubblico.
2. Il/la Presidente constata la validità delle sedute e apre la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. L'assistenza alle sedute della Conferenza è assicurata da un Segretario/a verbalizzante che redige e sottoscrive un verbale in cui sono riportate sinteticamente le discussioni avvenute, le dichiarazioni di voto, le determinazioni assunte.

4. I verbali delle deliberazioni di ciascuna seduta, trascritti in ordine cronologico, sono conservati presso il Comune sede della Conferenza.

5. Le deliberazioni/i verbali della Conferenza riportano le dichiarazioni di voto e sono firmate dal/la Presidente e hanno validità all'interno dei territori di competenza della stessa

6. I Sindaci o i delegati possono richiedere la presenza durante lo svolgimento della seduta di dipendenti o altri amministratori dei Comuni, o di consulenti, affinché diano informazioni o svolgano relazioni sugli argomenti in discussione di loro competenza.

Art. 11 SISTEMA DI “GOVERNANCE ZONALE”

1. A supporto dell'attuazione di quanto definito dalla normativa di settore e in particolare ai fini del consolidamento del Sistema Regionale Integrato per il diritto all'apprendimento, la Conferenza di Zona fa proprio lo schema di “Governance Zonale” dotandosi per il suo funzionamento dei seguenti organismi

- **Struttura di supporto tecnico organizzativo**

-**Organismi di coordinamento zonale educazione e scuole** (organismo riferito all'area della scuola e dell'educazione);

-**Organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale dei servizi educativi per la prima infanzia** (organismo riferito all'area dei servizi 0-3 e alla continuità 0-6).

2. Nell'ambito delle funzioni di concertazione e cooperazione, tali soggetti curano, nelle rispettive aree di competenza, la rilevazione dei bisogni, il monitoraggio delle attività e dei progetti, gli atti di programmazione ed il raccordo con le varie strutture. Sono presieduti da un componente della Conferenza Zonale e composti da tecnici e responsabili dei Comuni della Zona

Art. 12 L' ORGANISMO DI COORDINAMENTO ZONALE EDUCAZIONE E SCUOLA

1. È la struttura tecnica specificatamente dedicata all'ambito delle politiche degli interventi della Conferenza zonale in materia educativa e scolastica, si occupa della programmazione e la progettazione degli interventi, anche eventualmente curandone direttamente la gestione e la realizzazione.

2. L'organismo di coordinamento, con sede e personale all'interno del comune capofila garantisce la coerenza delle iniziative rivolte a bambini e ragazzi in età scolare da parte delle Istituzioni scolastiche, assicurando la co-progettazione tra enti locali e scuole. Garantisce inoltre il confronto e l'integrazione con i diversi soggetti territoriali operanti in materia, operando in stretta relazione con la struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale.

3. Nell'ambito del provvedimento costitutivo o di aggiornamento dell'organismo di coordinamento educazione e scuola, la Conferenza individua un coordinatore, che ne è il referente anche verso l'esterno.

4. L'organismo di coordinamento assicura l'integrazione degli interventi in ambito scolastico ed educativo mediante il raccordo tra i diversi soggetti coinvolti dal sistema (istituzionali e non), realizzato attraverso la costituzione e il funzionamento di appositi

tavoli tecnici/gruppi di lavoro strutturati, anche tematici, e articolati su più livelli, ai quali partecipano i soggetti medesimi.

5. Partecipano di diritto ai tavoli tecnici/gruppi di lavoro i referenti delle istituzioni scolastiche e dei comuni interessati e competenti nei diversi temi trattati, secondo un orientamento di costruzione dal basso delle proposte didattiche.

6. Ogniqualvolta siano trattate materie di competenza di istituzioni od organismi specifici, quali la Società della salute e la Asl, le parti sociali, le associazioni/cooperative/agenzie educative e organizzazioni private operanti a livello locale, le università,i rappresentanti di tali enti sono invitati a partecipare ai tavoli tecnici/gruppi di lavoro.

Art. 13

L' ORGANISMO DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

1. All'organismo di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia, previsto dalla L.R. 32/2002 e dal Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia D.P.G.R. 41/R/2013, sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) supportare la Conferenza zonale nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi, anche attraverso l'analisi di dati sui servizi del territorio provenienti dal sistema informativo regionale, dall'osservatorio regionale educazione e istruzione, nonché da specifiche azioni di monitoraggio;
- b) promuovere la formazione permanente del personale operante nei servizi e percorsi di formazione congiunta per educatori dei servizi educativi per la prima infanzia e insegnanti della scuola dell'infanzia;
- c) definire principi omogenei per l'adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai servizi;
- d) supportare e promuovere l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione de servizi anche attraverso l'analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;
- e) agevolano una progettualità coerente, con particolare riferimento alla costruzione di percorsi di continuità verticale tra servizi educativi e scuole dell'infanzia, finalizzati anche alla costituzione di poli per l'infanzia e percorsi di continuità orizzontale

Per lo svolgimento delle funzioni al comma 1, come indicato dal D.P.G.R. 41/R/2013 , è previsto un monte ore minimo annuale con la garanzia di un numero minimo di riunioni l'anno.

2. Nell'organismo di cui al presente articolo, le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio così come previsto dal Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia (D.P.G.R. 41/R/2013).

3. L'organismo di coordinamento pedagogico zonale agisce in stretta relazione con la struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale. In esso trovano rappresentanza i titolari o i gestori pubblici e privati dei servizi educativi attivi in ambito zonale, secondo le modalità previste da apposite disposizioni, emanate previo confronto con le figure aventi diritto a parteciparvi.

4. L'organismo di coordinamento, con il concorso dei responsabili dei servizi educativi a titolarità pubblica operanti sul territorio, garantisce il raccordo tra servizi pubblici e privati

del territorio, opera per promuovere uno stile educativo più omogeneo possibile, agisce per favorire un buon livello comunicativo nei vari contesti della partecipazione (servizi per la prima infanzia, famiglie, istituzioni, territorio), dispone iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi.

5. Composizione:

Gli organismi di coordinamento sono presieduti da un referente, individuato dalla conferenza zonale, fra il personale dei comuni che ne fanno parte. In essi trovano rappresentanza, secondo le modalità previste dalla conferenza zonale:

- a) i titolari dei servizi educativi pubblici;
- b) i responsabili dei servizi educativi dei comuni;
- c) i gestori dei servizi educativi pubblici;
- d) i titolari dei servizi educativi privati attivi in ambito zonale;
- e) i referenti del sistema territoriale di offerta delle scuole dell'infanzia, come previsto dalle intese con l'ufficio scolastico regionale

ART 14 LA STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO

1. È costituito, nelle forme stabilite dalla Conferenza, un organismo tecnico di supporto tecnico e organizzativo alla Conferenza medesima, con il compito di attivare il processo di programmazione di zona e di curare la formazione degli atti di programmazione e di attuazione su tutte le materie di competenza.

2. Tale struttura assicura i necessari rapporti tra tutti i comuni che compongono la Zona e tra questa e tutti i diversi soggetti che compongono il Sistema integrato regionale per il diritto all'apprendimento; è lo snodo centrale del sistema locale e ne garantisce la funzionalità assicurando la collegialità degli interventi e garantendo che la programmazione avvenga a livello zonale.

3. La Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale svolge funzioni di tipo trasversale su tutte le tematiche di competenza della Zona e assicura il coordinamento con la Conferenza dei due diversi organismi zonali di cui ai precedenti art 12 e 13, per la gestione nei vari ambiti tematici di intervento, nonché le relazioni e il coordinamento tra i medesimi diversi organismi.

4. La struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale è basata, per ragioni di efficacia e continuità operativa, sui componenti dell'ufficio educativo/scolastico dell'ente presso cui ha sede la Conferenza.

5. Concorrono al buon funzionamento della struttura di supporto le rappresentanze di ogni comune aderente alla conferenza di Zona, nelle persone dei referenti tecnici dei diversi uffici competenti in materia di educazione e di istruzione. I referenti individuati partecipano all'occorrenza ai lavori preparatori delle sedute della Conferenza, nonché ad appositi incontri di confronto tecnico indetti dal Coordinatore della Struttura di supporto tecnico organizzativo. Essi condividono in via preliminare con la struttura di supporto, anche in modalità telematica, le risultanze istruttorie e la formulazione degli schemi di atti da sottoporre alla Conferenza.

6. Alla struttura tecnica è preposto un Coordinatore, che ne è il referente anche verso l'esterno. Il Coordinatore è individuato nella figura dotata di responsabilità diretta verso

l'esterno dell'ufficio educativo/scolastico dell'ente presso cui ha sede la Conferenza. Tale figura assicura, di concerto e secondo le direttive del Dirigente eventualmente preposto, la redazione e l'adozione degli atti amministrativi di programmazione, monitoraggio e rendicontazione, necessari a facilitare i lavori e ad attuare le decisioni della Conferenza, con conseguente responsabilità tecnica e amministrativa.

7. Composizione:

- Coordinatore: Dirigente/responsabile Servizio Istruzione del Comune in cui ha sede la conferenza
- membri: referenti dei Servizi Istruzione dei Comuni della Zona Bassa Val di Cecina

ART 15
TAVOLI TECNICI/GRUPPI DI LAVORO

1. Per affrontare le molteplici tematiche di propria competenza e in una logica di sistema integrato, la Conferenza istituisce una serie di tavoli tecnici/gruppi di lavoro all'interno dell'Organismo di coordinamento educazione e scuola.

2. La costituzione dei tavoli/gruppi promuove ed assicura la partecipazione dei diversi soggetti del territorio alla programmazione della Zona quali istituzioni scolastiche, Provincia, ASL, CPIA, associazioni/cooperative/agenzie educative e organizzazioni private operanti a livello locale nell'area di interesse del coordinamento, reti territoriali per l'apprendimento territoriale. La composizione dei tavoli/gruppi varia a seconda delle specifiche necessità della tematica trattata.

Art. 16
NORME DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento dovrà essere fatto riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione e lavoro ed in particolare alla L.R. n. 32/2002 e relative disposizioni attuative.

Art. 17
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento della esecutività del provvedimento che lo approva.